Unione Terre della Pianura
tra i Comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano
Corpo Unificato di Polizia Locale

Sezione Territoriale di Monasterolo di Savigliano

O R D I N A N Z A N. 04/2017

IL FUNZIONARIO REPONSABILE

CONSIDERATO che a partire dal giorno 04/05/2017 in questo Comune, in Via Mazzini, verranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'asfaltatura e ai fini della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone si rende necessaria l'istituzione temporanea di divieto di sosta, **dalle ore 07:00 alle ore 19:00 fino alla fine dei lavori**.

VISTA la richiesta, inoltrata dal Signor COSTAMAGNA Livio in qualità di Procuratore della ditta MASSANO s.r.l. con sede a Montanera (CN) 12040 in Via Circonvallazione n° 3, di istituzione di divieto di sosta per tutta le categorie dei veicoli a motore in Via Mazzini **dalle ore 07:00 alle ore 19:00 a partire dal 04 Maggio 2017 fino alla fine dei lavori** per **permettere i lavori di manutenzione**;

RAVVISATA la necessità di procedere in tal senso nell'area interessata, a salvaguardia dell'utenza e nell'intento di consentire la sicurezza dei lavori;

SENTITO il parere favorevole del responsabile servizio lavori pubblici del Comune di Monasterolo di Savigliano;

VISTI gli art. 6 e 7, comma 1, lettera a) – c) – e) del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo "Nuovo Codice della Strada" nonché del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo al "Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada";

VISTA la propria competenza ai sensi della Determinazione del responsabile di Area n° 14 del 30.10.06, avente per oggetto l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e delle istruttorie;

O R D I N A

Che sia istituito il DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE FORZATA su tutta l'area, (Figura II 74 Art. 120) **per tutte le categorie di veicoli in Via Mazzini dalle ore 07:00 alle ore 19:00 a partire dal 04 Maggio 2017 fino alla fine dei lavori.**

La suddetta ordinanza verrà comunicata al pubblico mediante l'affissione della medesima all'Albo Pretorio comunale nonché con l'apposizione di idonea segnaletica stradale da porsi agli ingressi delle suddetta via.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1043, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere **correttamente installata ed illuminata e successivamente rimossa a cura del soggetto richiedente,** in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 – D.P.R. 16/12/92, n. 495), .

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, e dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della Vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice Della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Monasterolo di Savigliano, lì 03 Maggio 2017.

Per Il Responsabile di Area
Il Responsabile della Sezione Territoriale
Vice Comm. di P.L. MARTINI Rocco